

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

50.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

PAG.	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):	
ROCELLI ed altri: Snellimento delle procedure per il condono edilizio (3206);	
GUARRA ed altri: Modifica della lettera e) dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente i termini per l'accatastamento delle opere abusive (3226);	
GEREMICCA ed altri: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sul condono edilizio (3283);	
PIERMARTINI ed altri: Modifica di alcuni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e snellimento delle procedure per il condono edilizio (3293);	
	BECCHETTI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (3307) 3
	BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> 3, 10, 12 13, 14, 15
	ALBORGHETTI GUIDO 13, 14, 15
	COLUMBA MARIO 11, 12
	ERMELLI CUPELLI ENRICO 12, 13, 15
	GEREMICCA ANDREA 9, 14
	GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 13, 14, 15
	RONCHI EDOARDO 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 20,40.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Rocelli ed altri: Snellimento delle procedure per il condono edilizio (3206); Guarra ed altri: Modifica della lettera e) dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente i termini per l'accatastamento delle opere abusive (3226); Geremicca ed altri: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sul condono edilizio (3283); Piermartini ed altri: Modifica di alcuni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e snellimento delle procedure per il condono edilizio (3293); Becchetti ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (3307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rocelli ed altri: « Snellimento delle procedure per il condono edilizio »; Guarra ed altri: « Modifica della lettera e) dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente i termini per l'accatastamento delle opere abusive »; Geremicca ed altri: « Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sul condono edilizio »; Piermartini ed altri: « Modifica di alcuni

termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e snellimento delle procedure per il condono edilizio » e Becchetti ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive ».

Informo che il Comitato ristretto non ha licenziato un testo unificato. Comunque, a conclusione dei lavori del suddetto Comitato, il relatore ha predisposto il seguente testo unificato:

ART. 1.

Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge n. 47 del 1985, è aggiunto il seguente:

« Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di un parente di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotta nella misura indicata ai commi terzo e quarto, sempreché ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi ».

ART. 2.

Dopo il quinto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

« Per le opere abusive consistenti in strade, parcheggi, impianti sportivi scoperti e, comunque, per quelle comportanti la sola predisposizione superficiale del terreno, la superficie da porre a base del calcolo dell'oblazione è pari ad un decimo di quella complessiva ».

ART. 3.

La lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita dalla seguente:

« b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori, se l'opera sia ultimata ma non completata; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere, se non completate ed una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione secondo i limiti di competenza, attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.

Qualora l'opera oggetto di sanatoria sia stata in precedenza sottoposta a collaudo, tale certificazione non è necessaria ».

ART. 4.

All'articolo 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è soppressa la lettera e).

ART. 5.

All'articolo 35, nono comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo:

« e della prova dell'avvenuta presentazione all'Ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento ».

ART. 6.

All'articolo 35, dodicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo:

« e alla presentazione all'Ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento ».

ART. 7.

Il quattordicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o di agibilità, anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma del presente articolo, e di prevenzione degli incendi e degli infortuni ».

ART. 8.

All'articolo 38, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo:

« Esso estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ».

ART. 9.

Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiungere il seguente:

« Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza o della concessione ad edificare può essere presentata copia della deliberazione con la quale è stato approvato il progetto o l'opera è stata autorizzata ».

ART. 10.

Il rilascio della concessione in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento della superficie massima consentita delle nuove abitazioni, per le quali sia stato concesso il mutuo agevolato di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non determina la decadenza dal beneficio, prevista dal terzo comma della norma citata.

ART. 11.

Il termine per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge medesima è prorogato al 31 dicembre 1987 per gli immobili o porzioni di essi di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali, senza il pagamento dell'ammenda di cui all'articolo 31 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni.

ART. 12.

Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria i proprietari ed i soggetti indicati all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le costruzioni e le altre opere che risultino essere state ultimate tra il 2 ottobre 1983 ed il 16 marzo 1985.

Si applicano le disposizioni del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

ART. 13.

Ai fini del rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per gli strumenti urbanistici adottati sono equiparati a quelli approvati.

Possono essere altresì sanate nei modi previsti dalla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive ultimate entro la data di entrata in vigore della suddetta legge e ricadenti in comuni che entro il 30 giugno 1986 adottano ovvero approvano strumenti urbanistici.

ART. 14.

Per la concessione o l'autorizzazione in sanatoria di opere pubbliche non statali eseguite dagli enti istituzionalmente competenti, non è dovuta l'oblazione.

L'oblazione non è, altresì, dovuta per opere realizzate per la riparazione dei

danni bellici prima del 2 settembre 1967 sulla base di progetti fruenti di contributo dello Stato debitamente approvati.

ART. 15.

Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto determina gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera *b*) del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative normative tecniche. Le deroghe alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovranno in particolare riguardare le sopraelevazioni consentite e le distanze tra i fabbricati. La certificazione statica prevista dalla lettera *b*) del comma precedente sostituisce, a tutti gli effetti, gli accertamenti in ordine al rispetto delle suddette leggi, come derogate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, attribuiti agli uffici statali e regionali. Per le opere abusive realizzate in difformità della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con volume inferiore a 350 metri cubi, la relazione descrittiva delle opere di cui alla lettera *a*) del precedente comma deve dichiarare l'idoneità statica. Il Ministro dei lavori pubblici stabilirà le verifiche a campione da eseguire da parte degli uffici statali e regionali in ordine alle certificazioni prodotte ai sensi della lettera *b*) ed alle dichiarazioni di cui alla lettera *a*) del precedente comma ».

Gli onorevoli Geremicca e Columba hanno formalizzato, a nome dei gruppi comunista e della sinistra indipendente, il seguente testo unificato:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Le Regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed

edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dalla presente legge.

Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano i Capi I, II e III della presente legge.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste in forza della presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

ART. 2.

L'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato ad emanare, a norma dell'articolo 79 della Costituzione, un decreto di amnistia per i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, all'articolo 1161 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per quelli a questi connessi a norma dell'articolo 45, nn. 2 e 4, del Codice di procedura penale, e per i reati commessi con la violazione degli obblighi previdenziali e fiscali.

La concessione dell'amnistia è sottoposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) i responsabili della realizzazione dell'opera versino le somme di denaro previste a titolo di contributo di sanatoria dalla presente legge;

b) l'opera abusiva sia stata ultimata nei termini stabiliti dalla presente legge.

Sono sollevati dall'obbligo del pagamento del contributo di sanatoria coloro che abbiano avuto comminate sanzioni penali, per reati relativi alla costruzione abusiva di cui hanno fatto richiesta di sanatoria in data antecedente all'emanazione

della presente legge con sentenza passata in giudicato o per le quali il reato sia stato dichiarato estinto per precedente amnistia.

La presentazione, entro il termine perentorio indicato dall'articolo 35, della domanda di sanatoria accompagnata dall'attestazione del versamento del contributo di sanatoria sospende l'esercizio dell'azione penale ed il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative.

ART. 3.

Dopo l'articolo 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-bis. I comuni sono autorizzati ad acquisire al proprio patrimonio terreni siti nel territorio del comune, qualunque sia la destinazione urbanistica degli stessi, al fine di realizzare un demanio comunale di aree.

L'acquisizione dei terreni avviene mediante esproprio nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Per finanziare la realizzazione dei demani comunali è istituito un fondo nazionale presso la Cassa depositi e prestiti.

La dotazione del fondo è definita, ogni anno, in sede di approvazione della legge finanziaria.

Al fondo affluiscono tutti i finanziamenti comunque finalizzati alla acquisizione di aree e alla loro urbanizzazione.

La Cassa depositi e prestiti eroga i fondi ai comuni sotto forma di mutui ventennali a tasso zero.

I rientri annuali dei mutui affluiscono al medesimo fondo.

Il CER ripartisce i finanziamenti disponibili tra le regioni sulla base delle proposte dalle stesse formulate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Le regioni, entro i successivi 30 giorni, inviano alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei comuni beneficiari del fondo e gli importi previsti per ciascun comune.

In caso di inadempienza il CER, entro i successivi 15 giorni, ripartisce i fondi resisi disponibili tra le altre regioni in misura proporzionale a quanto loro già precedentemente assegnato.

I comuni utilizzano i finanziamenti loro assegnati per la acquisizione di aree e per la loro urbanizzazione o attrezzatura ».

ART. 4.

Il primo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Quando, nel corso di un procedimento penale, il giudice accerta che vi è stata lottizzazione abusiva ordina il sequestro dei terreni abusivamente lottizzati. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ».

ART. 5.

L'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Le regioni, in considerazione delle specifiche condizioni di sviluppo e di complessità del fenomeno dell'abusivismo, determinano il contributo di sanatoria in misura compresa entro i limiti del 50 per cento in più o in meno rispetto al contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6, 10 della legge 10 gennaio 1977, n. 10.

Per tener conto delle condizioni di reddito della famiglia del responsabile dell'abuso, delle proprietà immobiliari dello stesso, del carattere e delle dimensioni dell'abuso le regioni potranno applicare coefficienti di riduzione al contributo di sanatoria come sopra determinato. Tali riduzioni dovranno in ogni caso essere previste per i casi in cui il responsabile dell'opera abusiva:

a) possieda i requisiti di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre

1972, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) possieda i requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata dallo Stato previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) non sia proprietario di altra abitazione idonea nel comune di residenza o nei comuni confinanti.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle abitazioni di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 o classificato in catasto nella categoria A1 ed alle abitazioni aventi superficie complessiva superiore a 200 metri quadrati per la parte eccedente i 200 metri quadrati.

Qualora l'abuso sia stato commesso da una società, una impresa, un ente di qualunque tipo, la somma dovuta è incrementata del 100 per cento.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo che concordano con il comune mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo il prezzo di vendita ed il canone di locazione per una durata di 10 anni usufruiscono di una riduzione del 50 per cento della somma dovuta come contributo di sanatoria.

I lavoratori emigrati all'estero per almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono stipulare la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo, anche in deroga ai limiti di superficie complessiva previsti nei commi precedenti. In assenza di convenzione o atto unilaterale d'obbligo la somma dovuta è comunque ridotta del 30 per cento.

Le agevolazioni e le riduzioni del contributo di sanatoria previste nei commi precedenti si applicano anche per le opere abusive destinate ad abitazione di discendenti di primo grado del richiedente la sanatoria limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie per ciascuno di essi. In questa ipotesi alla documentazione prevista dall'articolo 35 deve essere aggiunta una dichiarazione del richiedente attestante la volontà di trasferire l'unità immobiliare ai discendenti. Copia dell'atto

di trasferimento, derogato in deroga alle disposizioni dell'articolo 40, deve essere prodotta prima del rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria.

Qualora l'opera abusiva sia destinata ad uso diverso dall'abitazione le regioni possono applicare coefficienti di riduzione del contributo di sanatoria, distinti per le diverse attività produttive e per relative classi di superficie dell'opera abusiva.

ART. 6.

Dopo l'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

« ART. 37-bis. Il ricavato dei contributi di sanatoria riscosso e acquisito per il 70 per cento al bilancio del comune nel quale l'abuso è stato commesso ed obbligatoriamente destinato ad acquisizione di immobili e ad urbanizzazione di aree, e per il 30 per cento al bilancio dello Stato, è destinato, in termini di competenza, alla formazione di un Fondo nazionale per: l'acquisizione ed urbanizzazione di aree edificabili; il finanziamento dei piani di recupero degli insediamenti abusivi; l'acquisizione di aree da destinare a parco nazionale o regionale; l'acquisizione di aree costiere marine, lacustri, e fluviali; l'aggiornamento del catasto; il potenziamento degli uffici tecnici erariali; la realizzazione di rilievi aerofotogrammetrici del territorio nazionale; la costruzione di opere di urbanizzazione primaria nei comuni colpiti da calamità naturali.

Le disponibilità di cassa derivanti per il 1986 da eventuale impossibilità di spesa delle somme attribuite al bilancio dello Stato possono essere utilizzate per le esigenze di cassa del Ministero del tesoro, fermo restando il reintegro delle somme utilizzate nel corso degli esercizi finanziari 1987 e 1988.

Il Fondo nazionale di cui al presente articolo è istituito presso la Cassa depositi e prestiti con le modalità stabilite

dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 7.

Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dei lavori pubblici è incaricato di emanare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, in deroga alle disposizioni del titolo II, capi I e II, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, norme per la ammissibilità alla sanatoria e per il rilascio della certificazione di idoneità statica di costruzioni abusive ultimate dopo la dichiarazione di sismicità della zona in cui sorgono.

Le norme devono:

a) prescrivere metodi di verifica della resistenza alle sollecitazioni sismiche e conseguenti criteri di valutazione dell'idoneità statica degli edifici non conformi alle norme;

b) prescrivere, per i casi in cui la verifica fornisca risultati negativi, la natura ed i metodi di calcolo di opere di consolidamento statico atte a far conseguire la prescritta idoneità ».

ART. 8.

Dopo il quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono inseriti i seguenti:

« Per ottenere la concessione in sanatoria di costruzioni eseguite in zona sismica dopo la dichiarazione di sismicità dovrà essere allegato ai documenti di cui al presente articolo il certificato di idoneità statica rilasciato ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma precedente.

Qualora si rendessero necessarie le opere di consolidamento statico di cui al punto b) del comma precedente il richiedente

la sanatoria deve chiedere l'autorizzazione alla loro esecuzione contestualmente alla presentazione della domanda di condono. Il sindaco delibera l'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda ».

Non essendo presente il relatore, onorevole Piermartini, si impone un rinvio della discussione.

Desidero, peraltro, sottolineare che, nonostante l'ora tarda, ho ritenuto di convocare la Commissione, intendendo confermare con ciò l'assoluta mancanza di qualsiasi volontà dilatoria. Il rinvio della seduta antimeridiana è stato causato dall'impossibilità di proseguire i lavori della Commissione in concomitanza con i lavori del Parlamento in seduta comune. Subito dopo, infatti, ho provveduto a convocare l'ufficio di presidenza, proponendo di riprendere i lavori in Commissione questa sera.

A questo punto, sarebbe opportuno rinviare la discussione a mercoledì prossimo.

ANDREA GEREMICCA. Signor presidente, mi sarei astenuto dall'intervenire se lei non avesse accennato, sebbene in modo fugace, al fatto che vi è stata un'eccessiva insistenza del mio gruppo affinché la Commissione si riunisse questa sera.

Ora, intendo dire che i lavori non sono stati aggiornati al termine dei lavori parlamentari dell'aula, come sarebbe stato opportuno. La questione è connessa all'orario ed a problemi di carattere pratico, ma, in realtà, il punto è politico: la maggioranza non si riconosce pienamente nel testo del relatore. Abbiamo ascoltato forze politiche che vi si oppongono, come il partito repubblicano, e parti interne ai gruppi che pure si riconoscono nel testo presentato. Il Governo ci fa sapere — ripetendo una promessa o una minaccia — che si accinge a chiedere la revoca della sede legislativa. Vi è quindi tutta una serie di contrasti; ciò potrebbe anche essere un dato fisiologicamente accettabile se non ci trovassimo a due settimane dalla scadenza dei termini per la

presentazione delle domande di sanatoria. L'incalzare del mio gruppo politico non nasce dalla volontà di esasperare i contrasti all'interno della maggioranza, ma dalle preoccupazioni determinate dall'annuncio di una nuova legge sul condono, la « legge Piermartini » composta di 15 articoli.

La presentazione dei nostri emendamenti non è solo un fatto formale: essa testimonia che noi vogliamo modificare in modo sostanziale la legge n. 47, ma non intendiamo presentare altre proposte di condono. Riteniamo preoccupante l'annuncio di una nuova legge sulla quale, peraltro, non vi è neppure l'accordo della maggioranza. Tale legge, probabilmente, non potrà essere discussa approfonditamente in sede legislativa: però, con il suo annuncio, si verificherà il rischio di una richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle domande di condono. In questo caso, ci troveremmo in una situazione assurda, in un regime di leggi presentate, non discusse, che mantengono aperto il problema del condono, anziché chiudere la partita. Di fronte a tale situazione riteniamo che occorra stringere i tempi per arrivare ad una situazione di certezza in rapporto alle modifiche da apportare alla legge n. 47.

In secondo luogo, affermiamo che siamo contrari allo spirito informatore ed al merito delle proposte contenute nel testo predisposto dal relatore Piermartini. Siamo contro lo spirito perché non innova la legge; siamo contro il merito perché, in mancanza di innovazioni, relativamente ad alcune questioni, si compie un passo indietro. Mi riferisco a due punti in particolare: l'estensione alla quarta fascia e la concessione dei benefici della sanatoria anche per il periodo 1983-1985. Nel testo Piermartini si propone, senza alcun criterio di selezione e senza alcun onere, di inserire, in una legge che consideriamo già ingiusta ed inadeguata, anche questo periodo, senza che il Governo ci abbia fornito informazioni dettagliate o che vi sia stata una proposta in cui si affermi che vi sono zone vincolate o aree escluse in qualche modo. Niente di tutto

ciò. Nel testo Piermartini si propone, in un certo senso, una riapertura inaccettabile dei termini.

Un altro riferimento molto grave è che si piegano, tutto sommato, i piani regolatori, fino al giugno 1986, non ad esigenze di pianificazione del territorio, ma alla richiesta di riduzione degli oneri.

Ripeto, dunque, che il nostro gruppo è contro lo spirito ed il merito delle proposte Piermartini. Siamo assolutamente contrari a qualsiasi possibilità di proroga al buio dei termini del condono, senza che vi sia la volontà di capire se si vuole continuare con la legge n. 47 così com'è, se la si vuole modificare e come la si vuole modificare. Siamo contrari a qualsiasi proroga che non sia legata ad una certezza circa il destino della legge. In noi non vi è una ricerca astratta di voler far prevalere posizioni politiche o polemiche politiche, ma una preoccupazione concreta legata a questi elementi.

Un altro dato che voglio sottolineare è che non si capisce bene di chi sia « figlio » il testo Piermartini, se provenga dalla maggioranza o meno. Noi abbiamo presentato un blocco di proposte molto ridotto rispetto a quello della maggioranza. Si tratta però di proposte importanti e significative. Dato che qualche collega è distratto, o finge di esserlo, in questa sede occorre ricordare che le nostre proposte poggiano essenzialmente su tre capisaldi. Con il primo si intende restituire alle regioni un potere di intervento sulle questioni urbanistico-territoriali, in particolare con possibilità di decisione nel campo della sanatoria per il recupero del territorio e delle opere abusive. Le regioni potrebbero decidere le linee della sanatoria in un quadro indicato in una legge dello Stato. Il quadro previsto nella nostra proposta è un contributo di sanatoria aggiuntivo. Prevediamo anche un limite entro il quale le regioni possono modulare in più o in meno la loro proposta di contributo di sanatoria. Il secondo caposaldo è di svincolare la sanatoria penale da quella amministrativa e di affidarsi, a tal fine, all'istituto dell'amnistia. Il terzo caposaldo sul qua-

le insistiamo è che il ricavato del condono, anziché essere destinato in modo indifferenziato all'erario, sia destinato ai comuni per la difesa dell'ambiente e per il recupero del territorio.

Riteniamo che le nostre proposte possano utilmente modificare la struttura della legge n. 47. Pensiamo che possano essere approvate rapidamente e che riflettano il contributo che da parte nostra si è sempre dato.

Vorrei infine notare che il presidente Botta in ufficio di presidenza ha insistito, anche al di là delle indicazioni degli altri gruppi, perché si tenesse la seduta. Devo dire che i rappresentanti degli altri gruppi, a cominciare da quello della democrazia cristiana e da quello socialista (come può testimoniare l'onorevole Ermelli Cupelli), hanno manifestato il loro assenso, ma stasera non sono qui. Non so spiegare come un fatto meramente tecnico l'assenza del relatore e dei gruppi della maggioranza interamente assenti come quello democristiano. Lo noto, lo sottolineo. Di ciò dobbiamo tenere conto anche nel prosieguo dei lavori di questa Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Geremicca per il suo intervento e richiamo brevemente la cronistoria delle proposte di legge in discussione che sono state assegnate in sede legislativa, come i colleghi ricorderanno, perché il Governo non sembrava disposto a prendere la decisione della proroga dei termini scadenti il 30 novembre. Quindi, riprendendo il testo di una disposizione presentata in un decreto-legge, poi decaduto, che riguardava altra materia, si intendeva, se il Governo non avesse dato una risposta tempestiva entro il 30 novembre, che vi era la volontà di varare questi provvedimenti.

Difatti, lo ricordavo oggi, di queste proposte di legge alcune riguardano solo un comma dell'articolo 35. Quindi una indicazione precisa era intesa a snellire e favorire solo la proroga dei termini che scadono al 31 marzo di quest'anno, data oltre la quale personalmente non intendo andare. Il relatore di quel decreto-

legge in aula si era dichiarato disponibile a dare immediata certezza di una norma, al fine di non creare perplessità ed attese per la cittadinanza.

Non v'è dubbio che la dimostrazione organizzata da alcuni sindaci, con lo scopo di alimentare speranze tendenti ad ottenere ulteriori proroghe, ha rallentato l'adesione dei cittadini a richiedere il condono ed a mettersi in regola.

Queste proposte di legge, che eventualmente avevano già fatto il loro tempo prima, servivano per correzioni meramente tecniche e per non entrare nel merito della legge n. 47.

Questa, in sintesi, la cronistoria delle proposte di legge al nostro esame. Non credo, peraltro, che sia determinante trovare una soluzione proprio nella seduta in corso. Il Comitato ristretto ha svolto un ottimo lavoro ed il relatore, a conclusione dei lavori, ha predisposto il testo unificato di cui è stata data lettura all'inizio della seduta. È stato fatto un notevole passo avanti e siamo in attesa che la Commissione bilancio si pronunci.

MARIO COLUMBA. Do atto all'onorevole Geremicca di aver illustrato dettagliatamente le proposte di legge, che sono state sottoscritte dal gruppo comunista e da quello della sinistra indipendente.

Non mi dilungherò pertanto nell'esporre gli obiettivi ed i risultati che ci proponevamo con le proposte di modifica della legge n. 47, che avevano una loro unità, una loro struttura e che sono tuttora, a nostro giudizio, l'unico strumento per intervenire in modo razionale sulla legge n. 47, cercando di venire incontro alle esigenze della gestione del fenomeno sanatorio che si manifestano - lo abbiamo sempre detto fin dall'inizio - nelle diverse parti del paese in maniera differente, e sostituire al meccanismo della oblazione quello dell'amnistia, trasformando anche le sanzioni penali in amministrative. Tutto ciò senza concedere nulla a facili demagogie, come viceversa è stato fatto con molta larghezza dai rappresentanti di altre forze politiche, specialmente nel Mezzogiorno ed in Sicilia, all'ap-

prossimarsi delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana, ma indicando chiaramente quali erano gli obiettivi che ci si prefiggeva e quali i compiti e le finalità, cercando anche di individuare i mezzi più efficaci per arrivare a complete riduzioni, sotto il controllo dell'amministrazione pubblica, del fenomeno dell'abusivismo.

Più volte abbiamo denunciato che la legge non sarebbe stata applicata per la materiale impossibilità di sanare una vasta quantità di casi che hanno portato il fenomeno ad un livello che difficilmente può essere mantenuto sotto controllo. Non possiamo disconoscere questa realtà. Né la Commissione può dire di non sapere quali siano le nostre richieste e quelle dell'onorevole Piermartini che sono ormai di dominio pubblico e che rappresentano un elemento di confronto.

Il presidente ha testé detto di essere in attesa del parere della Commissione bilancio. Ciò significa che egli dà alla materia un contenuto ed un significato del quale si nega oggi l'esistenza e la realtà. L'onorevole Piermartini ci ha detto in Comitato ristretto che si trattava di proposte della maggioranza; sia il gruppo comunista, sia quello della sinistra indipendente, di comune accordo, hanno chiesto un confronto sulla materia in Commissione, nello stesso luogo in cui volevano che si valutassero i risultati del nostro lavoro e le nostre proposte. Tale è stata l'opposizione alle proposte contenute nel testo Piermartini, che molti colleghi del gruppo della sinistra indipendente hanno sentito il dovere di firmare una richiesta di rimessione in aula del provvedimento, nel timore che anche soltanto alcune di quelle proposte potessero passare al vaglio della Commissione, con quello che è stato definito un colpo di mano, senza un adeguato confronto ed un attento esame della materia.

Abbiamo sostenuto - io personalmente l'ho fatto per il mio gruppo - l'opportunità di esplorare fino in fondo in Commissione la possibilità di operare costruttivamente ed in tempi rapidi un intervento sulla problematica al nostro esame. Il presidente della Commissione, per

altro, ha avuto la cortesia di informarmi di ciò e, in un convegno tenutosi in Sicilia nella località Giardini Naxos, ha garantito personalmente che la Commissione lavori pubblici sarebbe giunta ad una decisione sulla materia prima del 31 marzo.

PRESIDENTE. Non ho dato alcuna garanzia, ho soltanto riferito del lavoro svolto in Commissione ed in sede di Comitato ristretto.

MARIO COLUMBA. In ogni caso è stata espressa, da parte del presidente, una determinata intenzione, su cui abbiamo continuato a lavorare e a discutere. Non ci sono motivi per rinviare ulteriormente questa discussione; è pertanto necessario avviarci all'esame dei documenti Piermartini, conosciuti da tutta l'Italia, tanto più nelle regioni dove si deplora la manifestazione, definita una vera e propria « marcia su Roma », che costituisce un gravissimo effetto-annunzio per il solo fatto di poter convenire che con un vero colpo di mano si possa far passare la sanatoria, ferma al 31 ottobre 1983, alla data di entrata in vigore della legge n. 47, senza distinguere in alcun modo la natura, la qualità, l'estensione degli abusi tra i due periodi; senza avere, come si era ripetutamente richiesto, contezza delle dimensioni del fenomeno, senza nuove garanzie, senza distinzione dei responsabili dell'abuso commesso. Così anche per quanto riguarda molte altre indicazioni che non vanno tutte nella direzione della salvaguardia e della tutela degli obiettivi che ci siamo sempre posti con molta fermezza e chiarezza, riconoscendo le esigenze della cooperazione e le giuste istanze che vengono dalle diverse parti del nostro paese, nonché quelle della corretta gestione del territorio, del diritto di concedere la facoltà di costruire nelle salde mani dell'amministrazione, senza margini che sinceramente non riusciamo a definire in maniera congrua, come quello di creare a posteriori uno strumento urbanistico sulla base di una realtà, rap-

presentata dal fatto che si è costruito in maniera caotica e non accettabile.

I piani di recupero e le diverse possibilità di intervento potevano essere adottati a livello regionale e nazionale. Ma il problema del recupero delle zone colpite dall'abusivismo viene dato ad una organizzazione che non è facile definire ma che certamente non è né corretta, né sana dal punto di vista urbanistico.

EDOARDO RONCHI. Il mio gruppo ha promosso la raccolta del prescritto numero di firme per la rimessione in aula delle proposte di legge al nostro esame. Non intendo, quindi, entrare nel merito del provvedimento fino a che non avremo completato tale raccolta, che peraltro ha già trovato significativi consensi di diversi gruppi parlamentari come democrazia proletaria, il gruppo radicale, una larga maggioranza del gruppo della sinistra indipendente, alcuni esponenti socialisti ed il capo gruppo repubblicano.

Inoltre, mi domando se possa essere mantenuta la sede legislativa quando il testo del relatore Piermartini è radicalmente diverso da quello su cui è stata originariamente concessa tale sede. In particolare rivolgo questa domanda ai colleghi del gruppo comunista, che hanno espresso una valutazione decisamente negativa anche circa il merito del testo del relatore. Che senso ha mantenere la sede legislativa, che di per sé esprime una valutazione sostanzialmente positiva, o comunque di accettazione della logica del provvedimento?

Peraltro il testo presentato dal gruppo comunista, prevedendo la delega per l'amnistia, esclude la discussione in sede legislativa.

Si prenda atto dunque della situazione e si rimandi il provvedimento in aula!

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Rispetto al testo del relatore, il gruppo parlamentare repubblicano non può che esprimere una decisa avversione, anche se lo stesso gruppo può annoverarsi tra le forze politiche che hanno interesse ad introdurre delle modifiche alla legge n. 47. Ricordo

che il mio gruppo si astenne sul voto finale della legge sul condono, poiché, pur avendo collaborato alla sua stesura, ritenne che difficilmente essa avrebbe realizzato l'obiettivo di bloccare l'abusivismo e di garantire uno sviluppo urbanistico ed un assetto del territorio più corretto, ordinato e razionale.

Per questi motivi il gruppo repubblicano avrebbe valutato positivamente una revisione della legge; ma il metodo del legiferare in permanenza sullo stesso argomento, di tornare sempre sugli stessi problemi, ci espone al rischio di ottenere dei risultati opposti a quelli desiderati. Questo discorso vale in linea generale, ma in modo particolare in tema di abusivismo.

Abbiamo ascoltato le corrette osservazioni del presidente Botta, ma egli stesso ha dovuto ricordare che originariamente si intendeva apportare alla legge n. 47, una correzione puramente tecnica, per rendere la stessa legge realmente applicabile.

Noi però intravedemmo in questa corretta motivazione, il tentativo di diversi gruppi di approfittare della riapertura del dibattito della legge n. 47 per apportarvi modifiche peggiorative. La conferma di ciò l'abbiamo avuta leggendo il testo del relatore, rispetto al quale non vi è stata mai alcuna adesione da parte del gruppo repubblicano.

GUIDO ALBORGHETTI. Allora uscite dalla maggioranza! Questo è ridicolo!

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Noi ritenevamo che addirittura la costituzione del comitato ristretto fosse il presupposto di ulteriori rischi.

La situazione ora è molto delicata e provoca profondo disagio nei gruppi della maggioranza; d'altra parte alcuni danni sono già stati prodotti dall'effetto-annuncio. Tale effetto provoca incertezza giuridica in particolare in coloro che sperano in una nuova proroga od in una sanatoria più ampia. Vi è in questo una grave responsabilità, poiché si è alimentata una attesa rispetto ad una legge che è operante e che più rimane nel limbo

dell'incertezza giuridica, più perde quell'effetto residuale che pure noi repubblicani riconoscevamo. Tale incertezza dovrebbe essere immediatamente eliminata e le forze politiche dovrebbero farsi carico di ciò indistintamente, al di là dei ruoli di maggioranza e di opposizione. Dovrebbero dire che si chiude subito con il condono, che non vi è spazio per ulteriori esami del testo proposto dal relatore o per altre iniziative. Vi sono interventi più urgenti ed importanti in campi dove manca una legislazione-quadro, e potrei portare tanti esempi. È in questi campi che noi auspichiamo un impegno ed una convergenza delle forze politiche. Per quanto riguarda il condono, cerchiamo di fare in modo che venga applicata la legge esistente, non chiediamo di più: otterremmo già un certo grado di sicurezza e di certezza giuridica.

Relativamente alle proposte di legge in discussione, il gruppo repubblicano si è orientato per la revoca della sede legislativa, ma, ovviamente, essendo parte della maggioranza, attende anche su questo punto - principalmente su questo punto - una determinazione del Governo. Ci sembra di capire, infatti, che il Governo, nei prossimi giorni, dovrebbe far conoscere la sua specifica opinione (non so se sull'intero complesso dei provvedimenti in discussione) rispetto all'esame delle proposte di legge in sede legislativa.

Sul piano procedurale, dunque, esiste una riserva del nostro gruppo. Per il resto, vi è una decisa avversione a questi progetti di legge che esplicheremo nelle forme che riterremo più opportune in Commissione e in Assemblea.

PRESIDENTE Vorrei ricordare di aver già chiarito a suo tempo in aula, nella mia qualità di relatore, che non esiste la possibilità di illudersi circa ipotesi di rinvii del termine del 31 marzo.

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Desidero brevemente ribadire che il Governo esclude assolutamente che si possa pensare ad uno slittamento del termine del 31 marzo

in quanto non avverte tale necessità. La legge in vigore prevede la possibilità di presentare richieste di sanatoria, tramite il pagamento di un'oblazione aggiuntiva del 2 per cento per ogni mese di ritardo, fino al 30 settembre. Non si comprende quindi per quale necessità si dovrebbe ricorrere ad un ulteriore slittamento della data prevista. Ciò creerebbe infatti ancora maggiori incertezze a tutti coloro che vogliono presentare istanze di sanatoria determinando aspettative che il Governo non intende assolutamente coltivare e che non ha mai alimentato, essendo stato sempre estremamente chiaro nelle sue posizioni.

Vorrei far osservare ai membri di questa Commissione - senza addentrarmi nel merito - come sul condono edilizio il Parlamento si sia soffermato per quasi due anni, in tutte le sedi, dalle Commissioni del Senato a quelle della Camera, da un'Assemblea all'altra. Non comprendo quindi come, in una materia così importante, su cui tanto si è discusso e sulla quale vi era stato un accordo della maggioranza (anche se con l'astensione del partito repubblicano), si possa pensare di poter sconvolgere la legge in vigore con proposte innovative come quelle dell'onorevole Piermartini nell'ambito ristretto di una Commissione in sede legislativa. Devo pertanto dire con estrema chiarezza e fermezza che il Governo, anche se avrebbe potuto accettare che venisse apportata qualche modifica di tenore esclusivamente tecnico, al fine di rendere più praticabile l'applicazione della legge, non può assolutamente accettare l'introduzione di elementi già discussi e già respinti dal Parlamento, sui quali il Governo stesso si è già fermamente pronunciato.

È evidente, dunque, che, nel caso in cui si dovesse insistere sulle posizioni espresse dal testo Piermartini, al Governo non rimarrebbe altra soluzione che chiedere la rimessione in Assemblea.

GUIDO ALBORGHETTI. In tempo utile. Vogliamo che la maggioranza si pronunci sulle sue responsabilità.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Credo che il Governo non abbia mai avuto una posizione equivoca. Il Governo, infatti, non ha mai partecipato ai lavori del Comitato ristretto avendo espresso il proprio dissenso nei confronti delle proposte che in quella sede si andavano delineando.

PRESIDENTE. Dopo le argomentazioni del rappresentante del Governo, confermo la mia proposta di rinvio della discussione alla seduta di mercoledì prossimo.

GUIDO ALBORGHETTI. Nel ribadire la urgenza delle scadenze ormai imminenti, insisto per il prosieguo della discussione e chiedo che la proposta del presidente sia posta in votazione.

PRESIDENTE. Voglio ricordare che in questa Commissione si è sempre trovato un punto di incontro.

GUIDO ALBORGHETTI. Riteniamo che si debba procedere e che si inizi la discussione. Se il Governo non vuole proseguire, ha gli strumenti per farlo. Noi, infatti, non vogliamo concordare un rinvio, ma andare avanti. È necessario che ognuno si assuma le proprie responsabilità.

ANDREA GEREMICCA. Dovete rendervi conto che, nonostante una serie di momenti di sdrammatizzazione della storia di questa giornata, permane il dramma dei problemi trattati: non potete concordare un calendario di lavoro senza alcuna garanzia. Si potrebbe rinviare l'esame del provvedimento solo nella certezza che il problema sarà trattato e concluso mercoledì prossimo. Non è possibile un rinvio al buio.

Per questi motivi voteremo contro la proposta di rinvio dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendo presente il relatore, non siamo nella condizione di continuare la discussione.

IX LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1986

GUIDO ALBORGHETTI. Il presidente può sostituire il relatore o nominarne un altro. Non riuscirete a sospendere questa seduta con il nostro consenso. Ribadisco la mia richiesta di porre in votazione la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione.

(È respinta).

Proseguiamo nell'esame del provvedimento.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo che la Commissione adotti come testo-base la proposta di legge n. 3283.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Chiedo che su tale proposta si decida a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Ermelli Cupelli, la sua richiesta di scrutinio segreto

non è sostenuta dal prescritto numero di deputati.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo, a nome del Governo, che la discussione sia sospesa e che i progetti di legge siano rimessi all'Assemblea.

GUIDO ALBORGHETTI. Prendiamo atto che non si vuole discutere!

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 92, quarto comma, del regolamento, sospendo la discussione.

I progetti di legge saranno rimessi all'Assemblea.

La seduta termina alle 22.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO